

APPROVATO IL DDL DI MODIFICA - 13 giugno 2014 ore 06:15

## Convenzione Italia-Lussemburgo: scambio di informazioni senza limiti

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

La principale modifica alla Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni riguarda lo scambio di informazioni, che non incontra più un limite nell'interesse fiscale nazionale, né nel segreto bancario.

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione del "Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere recanti modifiche alla **Convenzione fra Italia e Lussemburgo** intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire la frode e l'evasione fiscale".

Il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 dicembre 2013 ed era stato presentato alla Camera dei Deputati il 12 febbraio 2014.

La principale modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e il Granducato del Lussemburgo, introdotta dal Protocollo, concerne il recepimento, nel testo dell'art. 27 della Convenzione, dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE (versione del 2005), che disciplina lo **scambio di informazioni**.

Il Protocollo è stato firmato dai Paesi contraenti il 21 giugno 2012. La Convenzione, invece, è in vigore da oltre 30 anni. Firmata il 3 giugno 1981, è entrata in vigore il 4 febbraio 1983 (ma con effetto dal 1 gennaio 1978), dopo essere stata ratificata in Italia con Legge n. 747/82.

Per effetto della modifica all'art. 27 della Convenzione, lo **scambio di informazioni su richiesta** non incontra più un limite nell'**interesse fiscale** nazionale, né nel **segreto bancario**, in conformità con quanto previsto dal Modello OCSE e con gli standard internazionali in materia di trasparenza.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, passerà ora all'esame del Senato della Repubblica.

Il Protocollo entrerà in vigore una volta completate le formalità di notifica della conclusione delle procedure di ratifica sia in Italia che in Lussemburgo.

### Lo scambio di informazioni secondo il Protocollo

La disposizione sullo **scambio di informazioni** contenuta nella Convenzione prevede che gli Stati contraenti "si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione [...]. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute **segrete**, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte [...]".

In linea con la formulazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il nuovo par. 1 dell'art. 27 della Convenzione (come modificato dal Protocollo) prevede che "le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni prevedibilmente pertinenti** per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione

o l'applicazione delle leggi nazionali concernenti le imposte di qualsiasi genere degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione [...]”.

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni lussemburghese e italiana hanno optato per l'espressione “**prevedibilmente pertinenti**” (in luogo dell'espressione “prevedibilmente **rilevanti**”, di cui all'art. 26 del Modello OCSE). Essa è ugualmente compatibile con l'obiettivo di assicurare lo scambio di informazioni su richiesta.

La novità più rilevante introdotta dal Protocollo riguarda i nuovi paragrafi 4 e 5 dell'art. 27 della Convenzione.

Il paragrafo 4 dell'art. 26 del Modello OCSE è stato aggiunto nel 2005 al fine di disciplinare esplicitamente lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne. Prima dell'inserzione del paragrafo 4, tale obbligo non era espressamente statuito nell'ambito dell'art. 26 del Modello OCSE, ma era evidenziato dalle prassi seguite dagli Stati membri, le quali mostravano che, nella fase di raccolta delle informazioni richieste da una parte convenzionale, gli Stati contraenti spesso utilizzavano gli strumenti d'ispezione o d'investigazione previsti dalle proprie leggi interne.

Il paragrafo 5 dell'art. 26 del Modello OCSE è inteso invece ad assicurare che i limiti del paragrafo 3 del suindicato art. 26 non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da **banche**, altre **istituzioni finanziarie**, delegati, **agenti** e **fiduciari**, nonché le informazioni sugli **assetti proprietari**. Esso impedisce che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni ad una controparte convenzionale soltanto perché le stesse sono custodite da una banca o da altra istituzione finanziaria.

In linea con la formulazione di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE, le omologhe disposizioni contenute nel Protocollo (ed introdotte nell'art. 27 della Convenzione) prevedono: “4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso uno Stato contraente può rifiutare di fornire le informazioni all'altro Stato contraente solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona”.

In sede di negoziazione del Protocollo, le delegazioni lussemburghese e italiana hanno recepito, senza sostanziali modifiche, le disposizioni OCSE.

L'art. 27 della Convenzione, nella formulazione di cui al Protocollo, appare strumento idoneo per la disciplina dello scambio di informazioni tra i due Paesi. I paragrafi 4 e 5 dell'art. 27 in commento, così come redatti, sono in linea con gli standards internazionali in materia fissati dall'OCSE.

## Conclusioni

La sottoscrizione del Protocollo, avvenuta nel giugno 2012, rappresenta un importante passo nel percorso di apertura, da parte del Lussemburgo, alla cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Nel maggio 2013, il primo ministro lussemburghese, Jean-Claude Juncker, ha annunciato l'intenzione del Paese di scambiare informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2015 e in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE:

“Abbandoneremo il segreto bancario e ci dirigeremo verso lo scambio automatico di informazioni, che intendiamo introdurre il 1° gennaio 2015”.

La disponibilità delle autorità competenti lussemburghesi allo scambio di informazioni automatico è stata però subordinata all'inizio delle negoziazioni, per un accordo dal contenuto analogo, tra Unione europea e Paesi terzi, in particolare con la Svizzera.

